

CXXXVIIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1927 - Anno V

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

INDICE

Commemorazione (del senatore Luzzatti) . Pag. 7177

Oratori :

PRESIDENTE 7177
MUSSOLINI, *Capo del Governo* 7180

Congedi 7177

Disegni di legge (Discussione di) :

« Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928 » 7182

Oratori :

CHIMIENTI, *relatore* 7191
GAROFALO 7182
NUVOLONI 7186
ROCCO, *ministro della giustizia* 7189

Uffici (Riunione degli) 7181

Votazione a scrutinio segreto (Per le nomine

di membri della Commissione di contabilità e dell'Alta Corte di giustizia) 7266
(di disegni di legge) 7185

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: Il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'interno e delle corporazioni, e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'economia nazionale,

per la giustizia, per la guerra e per la Presidenza del Consiglio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badalonidi di giorni 12, Ciccotti di giorni 10, Di Saluzzo di giorni 15, Gabba di giorni 30, Martinez di giorni 30, Reggio di giorni 4, Sitta di giorni 2.

Se non si fanno obiezioni, questi congedi si ritengono accordati.

(Sono accordati).

Commemorazione del senatore Luigi Luzzatti.

PRESIDENTE (*Si alza e con lui si alzano senatori e ministri*).

Onorevoli colleghi!

Una profonda commozione riempie l'animo nell'annunziarvi la dolorosissima perdita ieri avvenuta in Roma di uno dei nostri più eminenti e cari colleghi, che era una purissima e grande gloria italiana, il prof. Luigi Luzzatti. Mentre la bara del nostro diletteissimo e venerando amico è ancora dischiusa, la mia voce non sa dire degnamente di lui, ma credo

pure che giammai si potrà degnamente ricordarne la nobilissima e feconda vita poichè inesauribile fu in ogni campo la sua operosità, geniale nelle costruzioni del pensiero come nelle realizzazioni pratiche, ed infiniti perciò i servizi che ha reso alla causa della pace, della giustizia e del progresso sociale. Maestro sommo nel giure, economista profondo e finanziere illuminato, sociologo di grande valore, statista insigne, letterato e pubblicista, filosofo e filantropo, egli è di quei pochi che con la eccellenza magnifica delle loro doti fanno luce alle genti e alla stirpe imprimono i segni della grandezza.

Nato a Venezia il 1º marzo 1841, si laureò giovanissimo in giurisprudenza e, costretto a fuggire dalla sua terra per sottrarsi alle persecuzioni della autorità austriaca non ignara dei suoi sentimenti, si recò a Milano ove cominciò il suo apostolato. Appassionatosi fin dai primi anni agli studi economici e sociali, penetrando tutta la bellezza dell'idea di eliminare ogni odiosa lotta di classe e di collegare invece i singoli elementi della produzione in un superiore vincolo di mutua collaborazione, Egli prese subito a cuore il movimento cooperativo, sia nel campo del consumo che del credito, e, mentre si rivelava già forte economista col suo scritto sulla diffusione del credito e le banche popolari, che gli meritò la nomina ad insegnante di economia politica all'Istituto tecnico di Milano, dette il più efficace impulso alla fondazione delle Banche cooperative. E per la sua tenacia vide costituirsi tra le prime quella di Milano e poi tante altre e le vide fiorire sì da gareggiare con le banche maggiori e portare il più benemerito ed efficace aiuto alle classi più bisognose. E di tutto ciò che ad esse potesse giovare sia economicamente che eticamente Egli si fa strenuo propugnatore con scritti e con discorsi innumerevoli, profondamente convinto che l'elevazione delle classi lavoratrici costituisce una condizione essenziale per il progresso e per la civiltà di un popolo. Intanto, liberato il Veneto dall'Austria, nel 1866, il Luzzatti, che aveva dato alle stampe una poderosa opera di diritto costituzionale sulla Chiesa e sullo Stato nel Belgio con applicazione all'Italia, veniva chiamato alla cattedra di diritto costituzionale nell'Università di Padova. D'altro canto, co-

nosciuto dal Minghetti e assai apprezzato dal sommo statista, veniva, quando nel 1869 questi tornò al Governo come ministro di agricoltura, industria e commercio, nominato segretario generale di tale Ministero occupando con sommo onore la carica fino al 1873. Mi basti accennare all'istituzione del Consiglio di previdenza e lavoro che precorse tutti gli Stati civili del tempo, all'opera fervida per porre le basi della fondazione delle scuole professionali e tecniche nonchè agrarie, all'attività che fin dal 1869 cominciò a svolgere quale negoziatore per l'Italia di trattati di commercio e convenzioni monetarie. Tornato all'insegnamento, nel 1895 passava all'Ateneo romano, dove, proseguendo nobilmente la sua attività scientifica e didattica, anche dopo raggiunti i limiti di età, per unanime consenso, restò a tenere le sue lezioni fino a quando col nuovo ordinamento universitario ciò non fu più consentito.

La larga fama che il Luzzatti si era procacciata fin dai primi anni con la sua multiforme attività, lo fece entrare nella vita pubblica assai precocemente: eletto deputato dal collegio di Oderzo nella Legislatura XI, prima ancora che avesse raggiunto il limite minimo di età, fu poi inviato alla Camera elettiva ininterrottamente per altre quattordici Legislature, fino al 1921, conquistandosi presto la più alta ammirazione dei suoi colleghi. Accennare particolarmente all'appassionata opera da lui ivi svolta non è possibile: egli collaborò alle opere legislative della più vasta portata; fu in numerosissime commissioni, tra l'altro Presidente della Giunta generale del bilancio. Le relazioni parlamentari da lui stese non si contano e sono memorabili quella sugli zuccheri, che fu tradotta in più lingue, quelle sulla riforma doganale e sulla circolazione monetaria. Si può dire che nel lungo periodo di oltre un cinquantennio di sua permanenza in quella Camera, non vi sia stata mai importante discussione di diritto pubblico, di economia, di commercio, di finanza in cui egli non sia intervenuto con discorsi in cui non si sa se più si debba ammirare la genialità e la elevatezza delle idee o la vastità della dottrina e la eleganza classica dello stile. E mentre svolgeva illuminata opera in seno alla Camera, dalla fiducia di numerosi Governi aveva i più delicati incarichi e, quale rappresentante dell'Italia in esposizioni e con-

gressi, quale negoziatore dei più importanti trattati commerciali ed economici, rendeva al Paese i più grandi servizi, rivendicando all'estero la dignità e gl'interessi dell'Italia.

Era naturale che Luigi Luzzatti venisse chiamato a collaborare al Governo. Egli fu cinque volte ministro del tesoro in periodi ben difficili e per lungo tempo dal 1891 in poi; fu ministro di agricoltura nel 1910 e nello stesso anno veniva inoltre nominato Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, tenendo l'altissima carica per un anno; fu pure più volte ministro ad *interim* delle finanze e delle poste. Nel lungo periodo in cui fu al Governo opere poderose furono promosse che non periranno. A lui si devono le più importanti riforme economiche e sociali come quella sulla assicurazione contro gli infortuni, sulle Casse di risparmio postali, sulla emigrazione, sulle Casse di maternità, sulla cooperazione, sulle case popolari; ai suoi consigli si deve il successo della conversione della rendita nel 1906 che gli meritò il più largo plauso e la nomina a Ministro di Stato; a lui i progetti a favore della piccola proprietà, del Demanio forestale, del credito agrario, delle bonifiche, della lotta contro la malaria col chinino di Stato. Ed è certamente a lui che spetta il merito di avere realizzato i più vari ed utili accordi commerciali e di lavoro con gli altri popoli, come a lui si deve se, col raggiunto Accordo del 1898 con la Francia, si poté porre fine all'incresciosa situazione della lunga sospensione di relazioni commerciali col vicino Stato. Onde ben può dirsi che Egli sia stato uno dei più efficaci operatori al risorgimento della finanza italiana e dell'economia nazionale.

Luigi Luzzatti fu nominato senatore il 10 aprile 1921 e fu per noi grande ventura averlo collega. Egli fu sempre assiduo ai nostri lavori sia nelle commissioni che nelle sedute, portando con quella lucidità che gli anni non avevano in lui menomamente attenuato, la eccezionale esperienza di tutta una vita consacrata al Paese. Noi tutti ricordiamo con quanta fede Egli difendesse sempre la necessità di praticare una austera finanza, di giungere al pareggio del bilancio, di rafforzare i controlli sulle spese pubbliche.

Luigi Luzzatti era socio di numerose Accademie e Istituti scientifici sia in Italia che al-

l'estero dove godeva la più alta e larga reputazione. Ed Egli vi aveva conosciuto i più insigni uomini quali il Thiers, il Gladstone, il Say, il Chevalier, e tanti altri che ebbero per lui sincera ammirazione. Ma quante altre cariche, quante altre opere, quante altre benemerenze del nostro grande amico! Io non posso neppure sommariamente accennarvi, ma non debbo tacere di alcune doti che tanto caratterizzano la sua superiore personalità.

Luigi Luzzatti fu anzitutto un grande patriota. Durante l'ultima guerra in ogni modo si prodigò per tenere alto lo spirito pubblico e per difendere il buon nome italiano, sempre con la più grande fede nei destini della Patria. A lui si deve la benefica opera nazionale per i figli dei contadini morti in guerra, di cui fu presidente e, quando fu invasa la sua terra, Egli, incurante di ogni sacrificio, si consacrò interamente alla grande opera di assistenza e di conforto ai profughi quale alto commissario del Governo. Fu tra quelli che più difesero l'accoglimento del principio del risarcimento dei danni di guerra e che poi, avvenuta la liberazione del Veneto, patrocinarono più efficacemente la fondazione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, che col concedere anticipazioni sui risarcimenti permise la rapida rinascita di quelle desolate terre. E non tacerò la strenua difesa che il nostro venerando amico, durante i difficili negoziati di pace dell'Italia, fece del diritto di Fiume all'autodecisione.

Ma Luigi Luzzatti fu anche la sintesi delle più elette virtù e delle più elevate doti. La sua anima mite e candida, come gli fece avere uno squisito sentimento del bello, così lo rese quanto mai rispettoso di ogni libertà, quanto mai sensibile ad ogni opera buona e generosa. Egli fu sempre il difensore degli umili e dei deboli, l'oppositore di ogni sopraffazione. Fu un'anima profondamente religiosa che dalla fede in Dio faceva scendere la sua fede nel progresso umano: un palpito di amore e di bontà infinita animò sempre le sue opere, un'aspirazione ardente per la elevazione dei nostri costumi che ognora perseguitò. Portò in tutta la sua vita la più alta nobiltà di intenti, la più grande modestia di abitudini; e da quale ammirazione fosse circondato, lo dimostrarono le solenni onoranze che gli furono rese in occasione del compi-

mento dell'80° anno di età quando si può dire che tutta la Nazione si raccolse con reverenza e gratitudine intorno a lui.

In quell'occasione io rivolgendomi a lui che ci insegnava come il sapere invecchiare sia arte rivelatrice di grande saggezza, aggiungevo : « È titolo di onore per una Nazione vantare « uomini superiori che spaziando in una sfera « molto più elevata di quella della politica spic- « ciola parlamentare hanno difeso e promosso « con parola affascinante e con indefesso apo- « stolato la causa immortale del progresso uma- « no. Essi su tutti i temi che hanno trattato, « su tutte le cose alle quali si sono dedicati, « hanno disteso lo splendido velo dell'arte, « della venustà della forma, dell'entusiasmo, « della bontà ».

A questa schiera di grandi appartiene Luigi Luzzatti. E noi sentiamo che, se oggi il suo volto più non si irradia del suo sereno sorriso, la sua grande anima vivrà sempre in mezzo a noi quale perenne incitamento ad essere nel più alto senso degni della Patria.

Con animo commosso e raccolti nel più vivo dolore, ci inginocchiamo dinnanzi alla bara dell'eminente collega e maestro, mentre porgiamo l'espressione del nostro profondo cordoglio alla famiglia desolata. (*Vivissime approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo* (*Segni di vivissima attenzione*). Onorevoli senatori. In nome del Governo mi associo alle eloquenti e commoventi parole con le quali il Presidente di questa Alta Assemblea ha rievocato la vita e le opere di Luigi Luzzatti, vita piena ed intemerata, opere degne di grande ammirazione e di duraturo ricordo.

Non si può ripensare la vita di Luigi Luzzatti senza associarla strettamente all'ultimo cinquantennio della storia italiana, di questo periodo durante il quale fu consolidato, attraverso difficoltà penose, lo sforzo unitario del risorgimento.

Luigi Luzzatti fu certamente per altezza di ingegno, profondità di cultura, disinteressata devozione al pubblico bene, una delle più dominanti e rappresentative figure. Nella sua prima formazione mentale confluirono in lui due correnti : si equilibrarono perfettamente in

lui due tendenze dello spirito italiano, che rappresentavano in fondo due necessità del nostro sviluppo politico.

Bisogna ricordare che Luigi Luzzatti esordì nell'amministrazione dello Stato come segretario generale del Ministero di agricoltura, con uno dei luminari della classica « Destra », Marco Minghetti. Luigi Luzzatti, pur nella sua posizione di subordinato funzionario, lascia profonde tracce della sua attività riformatrice. Io credo che i cinque anni di tirocinio con un ministro di destra ed i rapporti consueti con gli uomini di quella corrente, determinarono in Luigi Luzzatti quelli che furono in ogni tempo di poi i caposaldi della sua politica finanziaria : giustificazione severa di ogni spesa, difesa del bilancio, equilibrio dei carichi fiscali. Ma il quinquennale tirocinio come segretario generale del Ministero della agricoltura giovò, io penso, anche ad orientare definitivamente lo spirito di Luigi Luzzatti verso i problemi rurali, verso le popolazioni dei campi, che si trovavano allora in condizioni di vita, materiali e morali, assai arretrate. Non esagero se affermo che Luigi Luzzatti fu uno dei più grandi amici che i contadini abbiano mai avuto.

Passata la « destra » e sopraggiunta una nuova tendenza di spirito, Luigi Luzzatti non versò mai nelle demagogie estreme delle « sinistre ». Combattè le teorie assolutiste ed implacabili della lotta di classe assurta nel mito socialista a motore unico del progresso umano. Sostenne egli invece, e fermamente, in polemiche non dimenticate, la possibilità e l'utilità di una pacifica collaborazione delle classi, principio questo che gli ordinamenti corporativi fascisti intendono tradurre e traducono ogni giorno in realtà concreta.

Ma la netta ripulsa, spesso associata ad un compatimento bonario, delle teorie socialistiche, non condusse mai Luigi Luzzatti alle posizioni di un cieco conservatorismo, rovinoso e distruttivo quanto la lotta di classe.

Alla rivoluzione sociale, proclamata allora come la palingenesi fatale del vecchio mondo capitalistico, Luigi Luzzatti contrappose le riforme sociali, cioè l'attenuazione, consapevole, progressiva, legislativa, e quindi pacifica, di tutte le punte più acute delle sofferenze delle classi minori del popolo. In questo campo Luigi Luzzatti attinse le vette dell'apostolato.

Gran parte della legislazione sociale, per cui l'Italia occupa il primo posto tra le Nazioni civili, si deve a Luigi Luzzatti, professore, deputato, ministro, scrittore, pubblicista. La cooperazione in tutte le sue forme nasce in Italia e progredisce con Luigi Luzzatti. Egli fu il creatore del Consiglio superiore della previdenza e del lavoro, il promotore e sostenitore delle leggi sugli infortuni degli operai sul lavoro, il patrocinatore della Cassa nazionale e della Cassa pensioni per la vecchiaia degli operai. I trattati di lavoro intesi giustamente come integrazione dei trattati di commercio, i provvedimenti sulla riforma del regime forestale, le Casse di maternità, la Mutualità scolastica, la lotta contro l'alcoolismo e la dissolutezza sociale, costituiscono la documentazione, non tuttavia completa, dell'attività multiforme e instancabile che Luigi Luzzatti dedicò alle questioni sociali, dell'attività che Luigi Luzzatti dedicò per 50 anni ai più alti ed urgenti problemi sociali. Di lui come statista, come finanziere, come politico, molto egregiamente vi ha detto l'illustre Presidente di questa Assemblea. In ognuno di questi campi Luigi Luzzatti ha lasciato impronte incancellabili, in ognuno di questi uffici Egli rese grandissimi servizi alla Nazione. Ciò spiega la grande popolarità reverenziale e confidenziale ad un tempo dalla quale era circondato, non solo in Italia, ma in tutto il mondo civile.

Io ebbi la ventura in questi ultimi anni di avere qualche dimestichezza con lui. Più volte Egli ebbe la cortesia di venire a Palazzo Chigi per intrattenermi sulle questioni che più gli interessavano: il pubblico risparmio, le finanze dello Stato, la mutualità e la cooperazione, gli orfani dei contadini caduti in guerra che particolarmente gli stavano a cuore.

Spesso la conversazione usciva dai limiti dell'argomento contingente della giornata per entrare nella sfera delle idee. Malgrado la differenza delle età e del temperamento, Luigi Luzzatti aveva compreso la forza e la realtà ineluttabile del fascismo. Le sue ultime manifestazioni pubbliche furono di schietta adesione alla politica finanziaria ed economica del Governo. Io consideravo di sommo pregio i suoi suggerimenti, i suoi consigli, la sua approvazione.

Luigi Luzzatti era un sapiente nel senso an-

tico e classico della parola. Egli aveva navigato per tutti i mari e gli oceani dello scibile umano; nè mai la sua navicella corse pericolo di naufragio nelle secche dello scetticismo e della negazione, perchè egli credeva fermamente, e la fede è una sicura bussola per ogni viaggio ideale. Sapiente e credente ad un tempo, quindi portato alla tolleranza, alla indulgenza, alla bontà, egli era, e non poteva non essere, intimamente ottimista. Ciò talvolta lo conduceva ad una visione rosea della vita che gli faceva sentire la inattualità dolorosa di questi tempi ferrigni, pieni di cozzanti egoismi, di accanite competizioni politiche, economiche, finanziarie, intellettuali, per cui la umana natura sembra oggi più ferina che mai con l'aggravamento della raffinatezza, dell'ipocrisia, del cinismo.

Ma è necessario, per ristabilire i grandi equilibri spirituali dei popoli, che esistano anche « i saggi e buoni uomini » i quali, al disopra dell'urto dei contrastanti interessi, ricordino le verità eterne, senza di che la lotta dell'uomo contro l'uomo, di tutti contro tutti, finirebbe nel caos selvaggio e nel tramonto di ogni civiltà.

Luigi Luzzatti entra nel novero di questi intelletti, sapienti e saggi, alacri e puri che in ogni tempo onorarono la Patria: è giusto che la Patria lo rimpianga e lo onori. (*Applausi*).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che domani alle ore 14,30 avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di due membri della Commissione di contabilità interna;

b) di un membro della Commissione permanente d'accusa dell'Alta corte di giustizia;

c) di due membri del Consiglio superiore coloniale, e alla votazione a scrutinio segreto dei

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1927

seguenti disegni di legge approvati nelle precedenti sedute.

Invito il senatore, segretario, Agnetti a procedere all'appello nominale.

AGNETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1927-28 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 743).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli Colleghi, nella relazione su questo bilancio (nella quale ho trovato un ricordo gentile dei miei studi di criminologia), si è notato che per l'esercizio 1927-1928, la spesa totale è prevista in una misura alquanto minore dei bilanci precedenti. Ciò veramente accade per la speciale contingenza dell'essersi dato termine ad alcuni lavori di costruzione; ma, ad ogni modo, una diminuzione di spesa in un bilancio è cosa a cui siamo così poco abituati che, se la previsione potrà essere adempiuta, noi potremo farne le nostre congratulazioni all'onorevole Guardasigilli... da aggiungersi a tutte le altre congratulazioni che egli merita per la sua prodigiosa attività nella opera legislativa a cui si è dedicato.

Questa opera legislativa è immensa, ciò si può dire senza iperbole. Tutti i codici, oltre numerose altre leggi, sono in via di riforma, di rinnovazione: ed intanto il Governo si è anche preoccupato di alcune necessità che esigevano pronti provvedimenti.

Alcune leggi emanate in questi ultimi tempi hanno una grande importanza sociale: ne ricorderò qualcuna. Una riforma della legge sull'al-

coolismo, la quale, a mio modo di vedere, dovrà ancora essere completata, quando si comprenderà che le licenze per la vendita di bevande alcoliche, estinte per la morte degli esercenti, non si debbano rinnovare, se si vuole veramente che il numero delle osterie o spacci decresca nella misura stabilita dalla legge, che è quella di uno per ogni mille abitanti. Se tali licenze, invece, si rinnovano, la diminuzione, che doveva gradualmente condurre alla chiusura di quelle in soprannumero, non avverrà mai: ciò è chiaro.

Importantissima poi è la legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia, nella quale sono contenuti, con sanzioni penali: il divieto di fumare per i giovanetti, ad esempio di quello che si è fatto in molti altri Stati; e così anche, il divieto di somministrare ai giovanetti bevande alcoliche, il divieto per essi di assistere a rappresentazioni cinematografiche non autorizzate per l'età giovanile.

Una modificazione della legge sulla protezione degli animali, riguardante la vivisezione a cui sono stati posti limiti e condizioni più rigorosi (legge dovuta ad iniziativa parlamentare, e propriamente, del Senato), fu condotta in porto con l'appoggio del Governo.

Codeste novità legislative contribuiranno certamente al progresso morale del popolo; bisogna perciò far voti che le Autorità amministrative non le dimentichino, e le facciano anzi rigorosamente osservare.

Vi sarà forse il caso - esprimo un voto per l'avvenire - di esaminare se non si debba ritornare sulla questione dei canoni enfiteutici i quali, contratti in un tempo in cui il valore della moneta era il quintuplo di quello di oggi, non rispondono più in realtà alla prestazione che secondo l'intenzione dei contraenti, doveva pagarsi. Si è visto così arricchirsi ingiustamente gli utilisti e impoverirsi i direttari. Questa ingiustizia fu riconosciuta: si tentò correggerla, ma ciò si fece troppo timidamente, con la legge del 25 giugno 1925.

Poiché il principio fu ammesso, si tratterebbe di estenderne la applicazione, in misura più ragionevole ed equa.

Ed ora passiamo ad un argomento molto importante, quello della formazione dei nuovi codici. Sembra che le Commissioni a ciò nominate si avvicinino al termine dei loro lavori,

preparando il testo dei vari codici che saranno poi esaminati dalla Commissione interparlamentare.

Per il Codice civile, la materia delle obbligazioni è stata regolata uniformemente da giuristi francesi e italiani. Vi sarà un testo unico; e ciò rappresenta un grande progresso nelle relazioni internazionali, anche in vista della esecutorietà delle rispettive sentenze.

Ma per le altre modificazioni promesse, specialmente per quelle che riguardano lo stato delle persone, io con molto compiacimento vedo che il lavoro procede con *circospezione*, e non è inconsultamente accelerato. Qui bisogna andare, come si suol dire, con i piedi di piombo. Le riforme in codesta materia possono influire sulla condizione sociale ed economica delle persone, recando effetti molto più gravi di quelli che un giurista, sia pure colto ed illuminato, possa prevedere.

Fu già osservato che questa parte del Codice civile eccede i limiti del mero diritto privato e rasenta quelli del diritto pubblico. Non sarà mai soverchia la prudenza nell'accogliere novità in tali istituti che regolano lo stato delle persone e i diritti di famiglia.

E passiamo ad un altro argomento, la legislazione penale.

Se per la preparazione delle leggi civili un acceleramento dei lavori non sarebbe da consigliare, io non direi la stessa cosa per la legislazione penale, perchè questa ha una grande influenza sulla pace interna del paese, sulla sicurezza della vita, degli averi, dell'onore delle persone, e sul buon nome dell'intera Nazione.

Ora la deficienza della nostra legislazione penale è stata da troppo tempo osservata e deplorata perchè sia necessario parlarne oggi; tanto più che il Governo, di ciò convinto, ha dato un impulso al lavoro della riforma in modo così notevole da farne sperare prossimo il compimento.

Il primo segno esterno del grado di civiltà di un popolo si trova nella statistica della sua criminalità. La progressiva attenuazione di questa è indiscutibilmente un indizio sicuro del progresso morale, ed anche economico, della popolazione; specialmente di quella parte della criminalità che è stata chiamata selvaggia, quella propria cioè dei gruppi sociali arretrati, nei quali dominano la brutalità, la violenza e

la prepotenza. Ora noi, disgraziatamente, siamo ben lontani da una notevole attenuazione di cotali forme di criminalità. I reati così detti *di sangue* sono sempre numerosi. Essi contristano ogni giorno il paese. Nè solo converrà che il nuovo Codice reprima energicamente l'omicidio: vi sono anche altre forme di delinquenza sanguinaria o di diverse manifestazioni di brutalità, delle quali, per eccessiva mitezza delle sanzioni penali, e per costante indulgenza dei giudici, si nota una deplorabile recrudescenza. Tale, ad esempio, lo sfregio del volto delle fanciulle, da parte di amanti o di sfruttatori delusi, i quali così, selvaggiamente si vendicano. E disgraziatamente, nelle provincie meridionali, e particolarmente in quella grande città alla quale io appartengo, basta leggere i giornali quotidiani per vedere che ogni giorno si deplora qualcuno di cotesti brutali misfatti.

Certo, onorevoli colleghi, io non intendo dire con questo, che le pene severe possano far tutto. L'educazione di un popolo dipende da molti e diversi fattori. Bisogna però che il popolo abbia la convinzione che i delitti, comunque possano avere una parvenza passionale, non sono mai tollerati. Orbene, una pena lieve equivale pienamente alla tolleranza. Ma se pure l'efficacia delle pene nei delitti passionali si può dire sempre scarsa (dico *scarsa*, perchè nessuno potrà affermare, con fondamento, che sia del tutto nulla), viceversa, grandissima è l'efficacia dei mezzi repressivi in tutta quella parte di criminalità che è determinata da *cupidigia* e da *fine di lucro*.

Su questa parte della criminalità l'opera preventiva e repressiva della legge penale può essere più efficace che sulla criminalità passionale, se si adotteranno infine metodi seri per combattere la *delinquenza abituale*, perchè è cosa certa che i delinquenti raramente esordiscono con l'assassinio. La loro carriera comincia con il vagabondaggio, l'oziosità, i furti con destrezza, e da ciò essi passano gradualmente al furto violento, alla rapina, all'assassinio. La loro attività potrebbe essere interrotta facilmente, la loro carriera potrebbe essere arrestata e troncata, nei primi stadi, per mezzo di quelle misure di sicurezza che da tempo s'invocano, e che furono combattute da coloro che troppo strettamente volevano osservare i principii della così detta scuola classica.

Ora, finalmente, queste misure di sicurezza avranno il loro posto nel codice penale e saranno applicate dai giudici togati. Si creda pure a questa mia parola: è proprio ciò quello che si desidera dal Paese, molto più che la perfezione delle formule giuridiche!

Ma ogni severità di pene è cosa vana se non si trova il modo di far sì che esse siano applicate ed eseguite. Ora, da una parte, per i piccoli reati, i giudici togati, con l'applicazione del minimo della pena e con la condanna condizionale, tolgono alla prima il valore di una grave minaccia; dall'altra parte, per i maggiori delitti, i giurati, per mancanza di attitudini, di spirito critico, talvolta per ignoranza o per la difficoltà d'intendere complicati quesiti, pronunziano frequentemente verdetti che sono una totale negazione della giustizia, e che, quel che è peggio, non possono in alcun modo essere riparati.

Fortunatamente, la deplorazione del sistema del *giurì* criminale, in cui non mi sono stancato mai di insistere sin dalle mie prime pubblicazioni e dalle mie prime conferenze e dai miei primi discorsi anche in quest'Aula, la deplorazione di quel sistema, dico, finalmente oggi ha trovato eco autorevole nel Parlamento e nel Governo.

Si dice, e giustamente, che il Governo non deve intromettersi nella amministrazione della giustizia; ciò è verissimo, ma ciò non vuol dire che lo Stato debba *disinteressarsi* della funzione della giustizia. Lo Stato ha il dovere di ricercare il modo migliore in cui si possa amministrare la giustizia; esso deve istituire l'organo più adatto, più idoneo. E tale nessuno dirà che sia la Corte di Assise con i giurati! Dopo lunga esperienza noi possiamo dire che quest'organo risponde troppo male al fine per cui fu istituito: esso ha discredito la giustizia, e bisogna far plauso al Guardasigilli che, non curando vieti pregiudizi, ne proporrà l'abolizione.

Onorevoli colleghi, nel bilancio della giustizia fa impressione la cifra di 59 milioni di lire per mantenimento e trasporto di detenuti, provviste e servizi di ogni genere occorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici. A quella cifra si devono aggiungere 7 milioni 200 mila, per mantenimento e trasporto dei corrighendi nei riformatori. La spesa totale per le carceri

e i riformatori raggiunge 153 milioni e 185 mila lire; e pure, non è eccessiva se si pensi all'esercito di condannati in detti istituti detenuti, e alla necessità della custodia.

Ma di questi molti milioni, una gran parte, quella destinata al vitto dei condannati, potrebbe risparmiarsi, e con un effetto morale notevole, se i detenuti fossero obbligati a provvedere alla propria sussistenza. Certo, il problema del lavoro nelle carceri non è di facile soluzione. Non tutti i detenuti possono lavorare utilmente; però, come regola generale, dovrebbe essere stabilito il principio che il detenuto debba lavorare e che, *col guadagno di questo lavoro*, egli paghi il proprio vitto. Un progresso s'è già fatto in tal senso, ma è da sperare che continui, e che si possa presto applicare praticamente per i prigionieri il principio che il loro pane debba essere guadagnato da loro stessi, cessando la strana condizione di privilegio per cui essi, a differenza di tutti gli operai, hanno cibo gratuito... come hanno, per necessità di cose, gratuito l'alloggio. (*Si ride*).

Ciò potrà avvenire più facilmente quando saranno riservati ai condannati i lavori più penosi ed ingrati dai quali rifuggono gli operai liberi, ovvero che questi esercitano soltanto per una mercede altissima. Si otterrà anche maggiore efficacia dalla minaccia penale, quando si saprà che essa non consista soltanto nella restrizione della libertà, ma che abbia anche un *carattere affittivo*, pur conservando la finalità della correzione e della rieducazione.

Questo problema va dunque seriamente studiato.

Ora che le carceri sono passate alla dipendenza del ministro della giustizia, si offre un nuovo campo alla sua attività, di cui gli ha dato tante e così splendide prove nel campo della legislazione. (*Approvazioni*).

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati quali scrutatori per la votazione:

per la nomina di due membri della Commissione di contabilità interna, i signori senatori: Di Terranova, Gioppi, Bevione, Cesareo, de Vito;

per la nomina di un membro della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia, i signori senatori: Paolucci, Boncompagni, Poggi, Garavetti, Pagliano;

per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale, i signori senatori: Suardi, Lusignoli, Malaspina, Beneventano e Castiglioni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

Invito altresì i senatori testè sorteggiati a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, procedono allo spoglio dei voti e gli scrutatori a quello delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albini, Ancona, Angiulli, Artom. Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio, Barzilai, Beneventano, Berenini, Bergamini, Bevione, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Campostrini, Cao Pinna, Cassis, Castiglioni, Cesareo, Chimienti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Cocchia, Conci, Corbino, Corradini, Credaro.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Vito, Diaz, Di Bagno, Diana, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo.

Fadda, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Fratellini, Erola.

Gabba, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Gatti, Gayazzi, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Luiggi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli

Pasqualini, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paternò, Paolucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Piaggio, Pincherle, Pini, Pironti, Pitacco, Poggi, Pullé.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Ricci Corrado, Ridola Rossi Giovanni.

Salata, Salvago Raggi, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Schiaparelli, Sechi, Setti, Silj, Simonetta, Soderini, Spada, Squitti, Stopato, Suardi, Supino.

Tamborino, Tanari, Thaon di Revel, Tolomei, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel, Zupelii.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 4 ottobre 1926, n. 1795, concernente la definitiva destinazione del Parco monumentale « Real favorita » di Palermo (N. 561):

Senatori votanti	169
Favorevoli	153
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica (N. 583):

Senatori votanti	169
Favorevoli	140
Contrari	29

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 203, relativo alla istitu-

zione del posto di direttore del laboratorio ottico presso il Regio arsenale di Spezia (Numero 390):

Senatori votanti 169

Favorevoli 151

Contrari 18

Il Senato approva.

Proroga del termine stabilito dall'articolo 15 del Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, per la ricostituzione degli atti di stato civile, distrutti o irregolarmente formati a causa della guerra nei comuni della Venezia (N. 544):

Senatori votanti 169

Favorevoli 153

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 227, concernente la regolazione delle licenze straordinarie al personale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che presta servizio in Libia nelle Legioni libiche permanenti (N. 455):

Senatori votanti 169

Favorevoli 151

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 903, concernente alcune modificazioni al Testo Unico di legge sui telefoni e la istituzione del servizio delle Commissioni per telefono (N. 542):

Senatori votanti 169

Favorevoli 154

Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1926, n. 945, concernente la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori dei servizi marittimi (N. 556):

Senatori votanti 169

Favorevoli 154

Contrari 15

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 722):

Senatori votanti 169

Favorevoli 153

Contrari 16

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Nuvoloni.

NUVOLONI. Onorevoli colleghi, io non farò un discorso. Desidero solo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su due o tre questioni, che, a modesto mio giudizio sono abbastanza gravi. Anzitutto accennerò alle procedure fallimentari: ormai sono diventate molto numerose: si dice anzi che il fallimento sia diventato per non pochi una buona speculazione. Io credo che ciò dipenda dalla facilità con cui si arriva ai concordati preventivi senza penalità e senza prima indagare bene e profondamente se vi siano delle colpevolezze o responsabilità penali da colpire. Non di rado si facilita il concordato preventivo per un mal compreso senso di commiserazione, specie quando si tratta di piccoli fallimenti. Il concordato preventivo bisogna favorirlo, ma bisogna evitare che di questa procedura fallimentare si abusino a che i commercianti disonesti ne facciano una ignobile speculazione.

Bisogna indagare sempre le cause del fallimento ed occorre disciplinare severamente la procedura dei piccoli fallimenti e dei concordati preventivi e colpire anche penalmente, onde non sia scosso il credito che è l'anima del commercio.

Trovo giusto quanto l'onorevole relatore

Chimienti ha scritto nella sua magnifica relazione riguardo alle giurisdizioni speciali. Giustamente egli osserva che dette giurisdizioni ormai sono aumentate in modo tale che forse neppure uno specialista riuscirebbe ad indicarne il numero preciso. A mio giudizio tali giurisdizioni speciali non hanno seria ragione d'essere, e per contro rendono difficile ed aumentano il costo della giustizia.

Mi sia lecito indicare a mo' d'esempio la giurisdizione speciale in materia di acque.

Io penso che coll'istituzione dei tribunali delle acque si sia allontanata la giustizia dalla maggioranza di coloro che hanno da far valere i loro diritti sulle acque sia in confronto a privati, sia in confronto al Demanio. Affidata ai tribunali speciali la giustizia diviene più costosa ed in non pochi casi anche inaccessibile a coloro che non sono dotati di larghi mezzi. Perché gli stessi magistrati non potrebbero rendere egualmente giustizia sedendo come tribunali ordinari? Occorre chiamare a far parte del tribunale ordinario giudici tecnici o ingegneri del Genio civile? Ma in ogni provincia esiste l'Ufficio del Genio civile e sarebbe facile provvedere. Del resto, se alla magistratura ordinaria si è affidata la decisione delle delicate e gravi questioni riflettenti i conflitti collettivi del lavoro, io domando e dico, per quale motivo questa stessa magistratura non dovrebbe essere capace e competente a giudicare la massima parte delle altre questioni che sono oggi demandate a giurisdizioni speciali? È questo un argomento su cui altra volta ho chiamata l'attenzione dell'onorevole ministro e che non ha bisogno di maggiore discussione in quest'Alta Assemblea.

Infine, onorevole ministro, mi permetto di richiamare l'attenzione sua sopra lo sconcio, mi si permetta la parola, che si verifica oggi nelle aule giudiziarie a cagione del rito sommario civile. Il procedimento sommario è quello delle sorprese ed è normalmente di una durata che non può immaginarsi: esso serve a meraviglia per coloro che hanno volontà di litigare, specie per coloro che sanno che litigando nulla hanno da perdere. Il procedimento a rito sommario in materia civile ha fallito allo scopo. Escogitato per rendere più semplice e più sollecita l'amministrazione della giustizia, prolunga invece i dibattiti giudiziari e favo-

risce le sorprese. Io ritengo perciò che sia opportuno ritornare al rito formale antico, abbreviando però i termini.

Col ritorno al rito formale avremo diversi vantaggi: anzitutto le sorprese saranno evitate. Non sarà possibile produrre documenti a causa discussa o a causa assegnata a sentenza, nè sarà possibile esibirli all'ultimo momento per ottenere altri rinvii. Sarà pure utile e vantaggioso stabilire ciò che è scritto nel codice di procedura penale, che cioè tutte le eccezioni si debbano proporre all'inizio della causa sotto pena di decadenza.

Sarà così evitato l'altro inconveniente di cause le quali per una semplice questione procedurale percorrono i tre gradi di giurisdizione per tornare poi al primo giudice per l'esame del merito.

Aggiungo che, ripristinando il rito formale forse la giustizia potrà essere amministrata più sollecitamente anche coll'attuale numero di magistrati, perchè essi non perderanno molto tempo, come oggi sono obbligati a perderlo, ed i presidenti potranno meglio distribuire le cause per la loro discussione evitando di fare in pubblica udienza quei rinvii per cui le aule della giustizia talora appaiono convertite in mercati con grave discapito della classe forense e della stessa amministrazione della giustizia.

La causa civile verrà istruita automaticamente e regolarmente senza bisogno di comparire in udienza, tranne quando a causa istruita, il presidente del Collegio fisserà il giorno o l'udienza per la discussione e spedizione.

La discussione delle cause non può e non deve essere soppressa, come lo è oggidì presso taluni Collegi giudiziari. Io non credo che la discussione sia o debba ritenersi inutile ma invece necessaria perchè senza di essa abbiamo di fatto il giudice unico, sotto la falsa veste di giudice collegiato.

D'altra parte dalla discussione delle cause trarranno vantaggio anche i giovani laureati che vogliono intraprendere la professione forense e che per legge sono obbligati a far pratica, ed a frequentare le udienze.

Concludendo io affermo che col ritorno al rito formale con termini abbreviati la giustizia

sarà più illuminata, più sollecita, e meno dispendiosa e diminuirà pure lo spirito litigioso.

Dal che ridonderà vantaggio a coloro che debbono litigare, — maggior decoro alla magistratura ed alla classe forense — ed ella onorevole ministro Rocco avrà fatta altra riforma utile e saggia.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole ministro e al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Onorevoli senatori, la relazione dell'Ufficio centrale, dovuta alla penna del senatore Chimienti, è così chiara, precisa ed esauriente che potrei dispensarmi dall'aggiungere parola a quello che in essa è scritto. Parlerò adunque brevemente, per rispondere agli onorevoli senatori, che hanno partecipato a questa discussione, e per porgere ad essi e all'onorevole relatore un ringraziamento vivissimo per le parole di elogio, così lusinghiere e così gradite, rivolte alla persona del Guardasigilli ed al Governo di cui egli ha l'onore di far parte.

Il bilancio di quest'anno si presenta necessariamente alla discussione in una maniera più semplice di quella che non i bilanci passati. È la terza volta che ho l'onore di discutere davanti al Parlamento il bilancio della giustizia e le questioni più gravi e importanti si può dire siano state esaminate in maniera esauriente; aggiungerò quindi pochissime cose.

L'onorevole relatore ha voluto accennare all'attività spiegata dal Governo in questo periodo di tempo per la riforma della legislazione italiana, alla quale ha voluto accennare anche l'onorevole senatore Garofalo.

È vero: questa attività è stata assai intensa e ha versato in una quantità di campi difficili, come quello dei rapporti collettivi del lavoro, che son stati regolati in modo da suscitare l'interesse di tutto il mondo civile. La legge sui rapporti collettivi del lavoro è in piena attuazione e sono lieto di annunziare in Senato che anche la magistratura del lavoro presso le sedici Corti di appello del Regno, è già in funzione; sono certissimo che

i frutti che noi trarremo da questa nuova istituzione saranno quali abbiamo atteso.

L'onorevole senatore Garofalo ha ricordato altre leggi emanate in questo periodo di tempo, particolarmente la legge sulla protezione della maternità e della infanzia. È una legge questa della quale il merito spetta tutto al Ministero dell'interno e per esso al ministro del tempo, on. Federzoni, che ne fu l'iniziatore; si tratta veramente di una legge fondamentale dalla quale mi riprometto molto, sto per dire mi riprometto più che non dalle stesse misure penali repressive e preventive. Non vi è mezzo migliore per diminuire la delinquenza che quello di curare l'infanzia, e di seguire il giovinetto passo passo, educandolo e formandolo spiritualmente.

Con l'attuazione delle nuove leggi che, specialmente in materia di ordinamento delle professioni, hanno attribuito al Ministero della giustizia parecchie e nuove facoltà e parecchi nuovi compiti, il lavoro del Ministero, cui ho l'onore di presiedere, è cresciuto in modo molto notevole; e sono lieto di affermare che, malgrado questo aumento di lavoro, il personale addetto al Ministero, composto di un numero certo non eccessivo, di magistrati (in tutto 112 persone), compie il dover suo con la stessa diligenza e precisione con la quale lo compiva per lo innanzi. Ma tale aumento di lavoro richiede un certo riordinamento negli uffici del Ministero. Per procedere a questo riordinamento, il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge, già approvato dalla Camera e che è oggi innanzi al Senato: mi auguro che il Senato voglia al più presto dargli la propria alta approvazione. Con le facoltà che il disegno di legge conferisce al Governo, il Ministero della giustizia sarà riordinato ed i suoi servizi saranno semplificati in modo da togliere alla Amministrazione centrale della giustizia, il più che è possibile, il carattere burocratico ed addeguarla a quella che è la reale essenza delle sue funzioni, che sono quasi giudiziarie. Quindi io credo che potremo eliminare la ripartizione burocratica in divisioni e sezioni e ordinare i servizi in modo più semplice, come si è fatto per il Ministero degli affari esteri.

In occasione della riforma dell'ordinamento del Ministero della giustizia, io ho proposto

di ripristinare la direzione generale del Fondo per il culto, la quale, come il Senato sa, fu soppressa nel 1923. Tale soppressione suscitò qualche allarme nel clero; si pensò che lo Stato volesse porre la mano sui fondi destinati al culto. Questa non essendo affatto l'intenzione del Governo, noi ritorniamo, dopo una breve esperienza, alla autonomia, anche formale di questa Amministrazione. La quale, del resto, non ha mai cessato di funzionare come direzione generale autonoma; malgrado la riunione di una massa di persone (il com. Susca) delle due funzioni di direttore generale dei culti e di direttore del Fondo per il culto. Ma, al momento in cui questo esimio funzionario (a cui mando un saluto e un ringraziamento) lascia il servizio attivo per aver raggiunto i limiti di età, il problema della separazione dei due importanti e gravosi uffici si è imposto alla attenzione del Governo. La ricostituzione della direzione generale del Fondo per il culto con un direttore generale apposito, consentirà ad imprimere, come è necessario, un ritmo più celere ai lavori di questa importantissima Amministrazione.

Si è parlato, sia dall'onorevole relatore, sia dall'on. Nuvoloni, della litigiosità civile e specialmente del problema dei fallimenti.

Nel discorso da me fatto alla Camera dei deputati, ho accennato al problema dei fallimenti: devo però aggiungere che gli allarmi per l'aumento del numero dei fallimenti verificatisi negli ultimi anni, non sono, a mio avviso fondati.

Nel 1913 i fallimenti dichiarati furono 7396, ed il 1913 era un anno di perfetta normalità, economica e finanziaria.

Nel 1925 i fallimenti sono stati 7944, con una differenza in più non grave che si spiega benissimo con l'aumentata popolazione e con il più intenso ritmo della vita economica della Nazione. Starei per dire quasi, come ho detto alla Camera, che io mi allarmavo assai più nei periodi in cui i fallimenti erano troppo pochi; come nel 1920, in cui avemmo 798 fallimenti cioè il 10 % di quelli verificatisi nel 1913. Questo sì, era indizio di una situazione anormale: invece i 7944 fallimenti del 1925 non rappresentano nulla di allarmante, ma sono un indice di quella crisi di assesta-

mento, che era inevitabile e che sarà indubbiamente benefica per l'economia nazionale.

L'on. Nuvoloni ha parlato dei piccoli fallimenti, rilevando che anche i piccoli fallimenti sono in numero notevole e producono danni abbastanza rilevanti. In verità il numero dei piccoli fallimenti oggi si è ridotto di assai, in relazione al diminuito valore della moneta, per cui il limite delle 5,000 lire è divenuto oggi assai basso. Nel 1925 sopra 7944 fallimenti, di piccoli non ve ne furono che 839; ed il passivo delle procedure esaurite nel 1925 ascende ad una cifra poco importante e cioè ad un milione e 964 mila lire in tutta Italia. Non si può dire dunque che i danni prodotti dai piccoli fallimenti siano notevoli. Ad ogni modo, c'è un problema di moralità che è anche al di sopra del problema strettamente economico, e sotto questo punto di vista l'invocazione dell'onorevole senatore Nuvoloni di una maggiore severità nel trattamento dei piccoli fallimenti, è meritevole di seria considerazione.

Il problema della delinquenza è stato posto dal senatore Garofalo con coerenza e tenacia, nei termini, coi quali, egli da molti anni lo pone e, debbo dire, sempre col mio plauso, anche quando non occupavo questo posto. Dice giustamente l'onorevole senatore Garofalo che c'è un tipo di delinquenza che è indice della civiltà del paese e cioè la delinquenza di sangue, non soltanto quando si manifesta nelle forme più gravi dell'omicidio, ma anche quando assume forme meno gravi, ma che sono egualmente obbrobriose e indice di una civiltà inferiore.

Come il Senato sa, anche in questa materia le cifre delle statistiche ultime sono consolanti. In fatto di omicidi e di tentati omicidi possiamo senza altro affermare che vi è una decisa ed importante diminuzione. Si è non soltanto tornati alle cifre dell'anteguerra ma vi è miglioramento anche di fronte agli anni antecedenti al conflitto mondiale. Le cifre sono queste: nel 1912 furono denunziati 3411 omicidi e tentati omicidi; nel 1913, 3356; nel 1914, 2975; nel 1915, 2966. Si aveva così una diminuzione lenta ma decisa e progressiva. Durante la guerra abbiamo una parentesi: gli omicidi diminuiscono rapidamente ed è logico: la maggior parte della popolazione maschile era al fronte, sottoposta ad una severa disciplina

e allontanata dalla occasione di delinquere. Subito dopo la guerra si manifesta invece un aumento impressionante. Nel 1920 gli omicidi o i mancati omicidi salgono a 5034; nel 1921 a 5773; nel 1922 a 6271; nel 1923 si nota una diminuzione e cioè gli omicidi e mancati omicidi ritornano a 4476, per scendere nel 1924 a 4059, nel 1925 a 3612 e nel 1926 a 2514. Non soltanto siamo alle cifre del 1914-15, ma ad una cifra notevolmente inferiore, che è la più bassa dalla costituzione del Regno d'Italia in poi.

Io credo che il Senato sarà concorde con me nell'attribuire in parte questa diminuzione al naturale riassetto del paese dopo la guerra, ma, in parte ancor più notevole, all'ordine e alla disciplina che il Governo fascista ha saputo ristabilire nelle masse. Ed io sono convinto che nel prossimo avvenire una diminuzione ancora più importante dovrà segnalarsi per effetto della riforma della legge di pubblica sicurezza e di quelle provvidenze preventive che si stanno attuando in sistema di protezione ed educazione della gioventù. Le altre forme di delinquenza, a cui l'on. Garofalo ha accennato, non hanno subito una diminuzione così importante come l'omicidio; ma il nuovo codice penale non mancherà di punirle più severamente. Lo sfregio, questa forma di reato che è una vera piaga in alcune nostre regioni, sarà punito con pena esemplare.

Circa l'ordinamento giudiziario io devo anche qui ringraziare l'onorevole relatore della adesione recata ai propositi del Governo, che si sono già concretati in alcuni provvedimenti, (come ad esempio il decreto sulle promozioni della magistratura) che sono, è vero, parziali, ma si inquadrano, come opportune anticipazioni nell'ordinamento giudiziario futuro. Abbiamo stralciato ciò che era urgentissimo, perchè si trattava di porre subito riparo ad inconvenienti non lievi, che non si potevano, senza danno, far continuare.

È stato notato, sia dall'onorevole relatore che dall'onorevole senatore Nuvoloni, che occorre finalmente pensare al problema delle giurisdizioni speciali. Io me ne sono preoccupato fin dal primo giorno che ho assunto questo ufficio e ne ho parlato in uno dei miei primi discorsi. Orbene, io ho fatto fare uno studio in proposito, che è stato compiuto con molta

diligenza ed i cui risultati saranno raccolti e pubblicati in un volume, che conterrà il catalogo esatto delle varie giurisdizioni speciali, esistenti in Italia. Quando avremo visto quante sono le giurisdizioni speciali dovrà cominciare l'opera di semplificazione. In verità le giurisdizioni speciali sono frutto della disintegrazione dello Stato. In tutti i periodi in cui lo Stato s'indebolisce le giurisdizioni si moltiplicano. Ogni classe, ogni categoria, ogni amministrazione, ogni ufficio, vuole avere il suo giudice, perchè non si fida dei giudici ordinari. Con il riassetto dello Stato e con il suo consolidamento, operato dal fascismo, anche questo problema si dovrà risolvere. Assicuro l'onorevole relatore e l'on. Nuvoloni che, per mio conto, non mancherò di rivolgere tutti gli sforzi verso questo scopo.

Circa le carceri e i riformatori il relatore ha notato, ed io lo ringrazio, i progressi che si sono verificati in questo campo, specie da che i servizi delle carceri e dei riformatori sono passati alla dipendenza del Ministero della giustizia. È naturale: nel Ministero della giustizia essi si trovano proprio al loro posto, il personale è più curato e la collaborazione fra l'Amministrazione delle carceri e quella della giustizia diventa più intima e più efficace. Vi è ancora molto da fare, ma molto si è fatto, anche in ordine al lavoro carcerario. L'on. Garofalo sa bene che ormai il lavoro carcerario è organizzato in tutte le nostre carceri: nelle case di pena meglio che nelle carceri giudiziarie. Nelle case di pena non vi sono quasi più detenuti che non lavorino. Si arriva, infatti, a percentuali altissime: dell'80 per cento. Invece il problema diventa più grave e meno facilmente solubile nelle carceri giudiziarie, dove è una popolazione fluttuante, dove ci sono i giudicabili che non sono nella condizione di spirito più adatta per darsi al lavoro e dove, molte volte, manca lo spazio, perchè la popolazione delle carceri è, disgraziatamente, molto numerosa. In ogni modo, si lavora anche nelle carceri giudiziarie, sebbene non con quella intensità con cui si lavora nei penitenziari. Però il nostro sforzo continua assillante, per giungere ad una sempre maggiore estensione del lavoro carcerario. Quando, con la riforma del codice penale, potremo destinare al lavoro all'aperto, nel primo

periodo della condanna, i detenuti, anche questo problema sarà avviato ad una soluzione più organica e razionale. È vero che i carcerati costano molto; però, mentre nel bilancio del Ministero della giustizia figurano le spese per il loro mantenimento, non figurano le entrate, che pure sono abbastanza notevoli, che sono iscritte, naturalmente, in conto entrate del Tesoro.

Circa i codici non aggiungerò molto a quello che è stato detto, perchè le notizie date dal relatore sono precise.

L'ultima notizia, che l'onorevole relatore non aveva, è del raggiunto accordo tra la Commissione italiana e la francese sul testo unico del libro delle obbligazioni del codice civile; avvenimento importante che io spero possa preludere alla pubblicazione di una legge uniforme delle obbligazioni. A questo proposito debbo ringraziare la Commissione della quale facevano parte i senatori D'Amelio, e Scialoja, che ha dato tanto contributo di dottrina e di entusiasmo alla soluzione del difficile problema.

Circa il codice penale e quello di procedura penale concordo con l'on. Garofalo. Mentre per il codice civile si può andare cauti, per il codice penale e di procedura penale è urgente provvedere. Perciò, invece di nominare la consueta Commissione, ho costituito un piccolo ufficio, alla mia diretta dipendenza, che ha lavorato alacramente a formulare i progetti di detti codici. I progetti sono ormai pronti; essi saranno sottoposti ad un esame molto serio, anche mediante la nomina di una speciale Commissione di giuristi, incaricata di esprimere il suo parere. In seguito formuleremo il progetto definitivo che sarà sottoposto all'esame della Commissione parlamentare.

Circa la politica ecclesiastica, che è l'ultimo degli argomenti di cui si occupa l'onorevole relatore, nulla ho da aggiungere a quello che ho detto negli anni passati. Il Governo prosegue nell'indirizzo iniziato, il quale non è dovuto, a ragioni di opportunità contingente, ma a meditato disegno e a ferma convinzione.

Onorevoli senatori, il mio discorso è stato breve ma grande è stata la vostra benevolenza: di questa ringrazio il Senato e confido che vorrà mantenermela; l'approvazione del Senato è stata sempre una delle mie più alte

ambizioni e dei miei più ardenti desideri. (*Vivi applausi; congratulazioni*).

CHIMIENTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dopo il discorso dell'onorevole ministro, che ringrazio delle parole cortesi che ha avuto per la mia relazione, io non vorrei aggiungere altro. Senonchè alcune parole dell'on. Garofalo mi danno l'occasione di fare una breve replica. Egli ha raccomandato giustamente la prudenza e l'aiuto del tempo nelle riforme della legislazione civile ed ha alluso particolarmente al diritto di famiglia. Io forse mi inganno; ma se questa prudenza in relazione al diritto di famiglia conteneva qualche nota di contrarietà alla ricerca della paternità, io tengo per dovere di coscienza ad affermare che credo sia quella una delle riforme più vivamente attese dal Paese e che contribuirà alla civiltà ed alla moralità della vita sociale italiana.

In ordine ai servizi delle carceri, l'onorevole ministro ha già risposto all'onorevole Garofalo, che si è occupato anche di questo argomento. Per quanto riguarda il lavoro carcerario, come ha detto l'onorevole Guardasigilli, esso, per i mezzi e le materie prime di cui ha bisogno, non grava sul Tesoro. Questo anticipa all'Amministrazione delle carceri circa 16 milioni all'anno, ma ne prende, col frutto del lavoro carcerario, circa 18-19. Quindi questa partita figura passiva nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto, ma in realtà, come ha detto l'onorevole ministro, la partita è attiva.

A questo proposito, forse il ministro potrebbe studiare se non sia il caso di fare di questa Amministrazione delle carceri un'azienda non a parte e staccata dal bilancio generale del Ministero della giustizia, ma un'azienda che potesse provvedere a tutte le esigenze ed avere un conto patrimoniale che tornasse a beneficio del bilancio del Ministero stesso. Ciò darebbe più sveltezza all'azienda e forse maggiore economia.

L'onorevole ministro ha risposto sulla materia delle giurisdizioni speciali: dopo le sue parole e dopo che egli ha accennato alla prossima pubblicazione di un volume per raccogliere le notizie relative, io posso fare quella confessione che non ho voluto fare nella rela-

zione, e cioè di aver cercato presso i competenti della materia l'elenco di queste giurisdizioni speciali. Ma non ho potuto averlo. *Numera si potest sidera!*

Onorevoli colleghi, come l'onorevole Guardasigilli ha detto, il bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto sarà profondamente trasformato, perchè tutta la legislazione che è allo studio (specie la riforma dell'ordinamento giudiziario e di quello interno del Ministero) si rifletterà sulla composizione stessa del bilancio, per modo che il bilancio 1927-28 sarà una memoria di un passato che è pur degno di lode e di gratitudine da parte del Paese.

Onorevoli colleghi, io, nella relazione della vostra Commissione di finanza, ho voluto particolarmente insistere sul modo come l'attuale Guardasigilli compie il dovere suo di vigilare e coordinare tutta l'attività legislativa del Governo. È questo l'ufficio del Guardasigilli, che è stato tenuto degnamente, pere brvi parentesi, da alte personalità, ma contrastate dalle

altre Amministrazioni centrali dello Stato, le quali non hanno mai voluto riconoscere nel Guardasigilli questa competenza del suo ufficio nella riforma legislativa. Ho detto uomini di alto valore personale, e posso ricordare le parentesi dei Guardasigilli Scialoja, Mortara ed Orlando.

Da qualche anno, dacchè siede a quel posto l'onorevole Rocco, questa vigilanza su tutta l'attività legislativa, e cioè sulle proposte dei disegni di legge, è stata condotta con il massimo scrupolo, in modo che ne è derivato il sistema unitario di tutta la legislazione nuova, che può piacere o non piacere, ma che rappresenta un tutto armonico.

Io sono sicuro che l'onorevole ministro Guardasigilli continuerà, e glielo auguro, per lungo tempo ad assistere con l'opera sua intelligente questo ramo importante della politica dello Stato quale è quello della sua attività legislativa! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione dei capitoli del bilancio.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	4,400,000 »
2	Acquisto libri per la biblioteca	15,000 »
3	Manutenzione locali	40,000 »
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero	30,000 »
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 »
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'amministrazione centrale	110,000 »
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura; la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	100,000 »
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni copie, amanuensi e personale di segreteria	100,000 »
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	160,000 »
10	Sussidi al personale in attività di servizio	50,000 »
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione e famiglie superstiti	170,500 »
12	Spese casuali	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,275,500 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,275,500 »
13	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		5,275,500 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
15	Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (Spese fisse) .	28,000,000 »
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	265,000 »
		28,265,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione giudiziaria.</i>	
17	Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, supplementi di servizio attivo, assegni vari e spese di rappresentanza (Spese fisse) . . .	104,500,000 »
18	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	82,000,000 »
19	Uscieri giudiziari - Stipendi, supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	6,200,000 »
20	Indennità di tramutamento, di supplenza e di missione al personale giudiziario	1,800,000 »
21	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle nuove provincie (Spese fisse)	2,025,000 »
22	Contributo delle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	50,000 »
23	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e per il personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti.	173,200 »
24	Compensi ai componenti il tribunale superiore delle acque (Spese fisse)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	196,778,200 »

	<i>Riporto</i> . . .	196,778,200 »
25	Restituzione di depositi giudiziari (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero.	100,000 »
27	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	20,000 »
		<hr/> 196,898,200 » <hr/>
	<i>Spese di giustizia.</i>	
28	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari (art. 1 del testo organico approvato con Regio decreto 29 dicembre 1924, n. 2271) (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
29	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitoli corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (Art. 34 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 3, lett. B Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e 33 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 50 Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
30	Spese per indennità e trasferte a funzionari, giurati, testimoni, periti, custodi, chiamati ai giudizi penali o in quelli civili con gratuito patrocinio e spesa per la notificazione nelle nuove provincie, degli atti in materia civile. (Spesa obbligatoria)	20,000,000 »
		<hr/> 23,500,000 » <hr/>
	<i>Spese per servizi speciali.</i>	
31	Spesa per le ispezioni, indennità di missione e diverse di cui all'articolo 134 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.	<i>per memoria</i>
32	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai lavori e servizi inerenti alla esecuzione ed attuazione della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290).	<i>per memoria</i>
33	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato e per prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	5,000,000 »
34	Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle nuove provincie ed alla esecuzione delle convenzioni	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,000,000 »

	<i>Riporto</i>	5,000,000 »
	conchiuse con gli Stati successori della Monarchia Austro-Ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità ai membri di Commissioni ed altre spese all'estero)	15,000 »
		5,015,000 »
	<i>Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.</i>	
35	Personale civile di ruolo delle carceri e dei riformatori governativi — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità varie (Spese fisse)	9,500,000 »
36	Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, premi d'ingaggio e di rafferma e indennità varie agli agenti di custodia, retribuzione ed indennità al personale aggregato e salariato — Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali	56,000,000 »
37	Indennità di tramutamento e di missione, compensi per insegnamento, e per qualsiasi altra prestazione temporanea; diarie a componenti di Commissioni e Consigli — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di applicazione giuridico-criminale e alla Società di patronato dei liberati dal carcere	1,385,000 »
38	Mantenimento e trasporto dei detenuti; provviste e servizi di ogni genere eccorrenti agli stabilimenti carcerari e relativi uffici; trasporto dei corpi di reato, provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari	59,000,000 »
39	Mantenimento e trasporti dei corrigendi dei vari riformatori governativi e privati; provviste e servizi di ogni genere occorrenti per i riformatori governativi e relativi uffici	7,200,000 »
40	Servizio delle manifatture carcerarie	16,000,000 »
41	Spese di manutenzione, riparazione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori	4,000,000 »
42	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti a uso dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse).	100,000 »
		153,185,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

43	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (Spese fisse)	257,000 »
44	Retribuzione al personale avventizio	90,000 »
45	Indennità temporanea al personale di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e Regio decreto 7 giugno 1920, n. 737)	24,000,000 »
46	Indennità temporanea mensile al personale avventizio	80,000 »
		24,427,000 »

Servizi di culto nelle nuove provincie.

47	Emolumenti di servizio e di riposo al clero e dotazioni fisse a chiese o ad enti religiosi nelle nuove provincie (Spese fisse)	6,200,000 »
48	Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle nuove provincie (Spese variabili)	425,000 »
		6,625,000 »

Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

49	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi delle carceri e dei riformatori	17,800,000 »
----	---	--------------

Costruzioni di edifici carcerari.

- 50 Lavori di completamento delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Gagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e lavori di consolidamento delle carceri di Milano (legge 18 giugno 1925, n. 997) - (*Spesa ripartita*)

*per memoria***RIASSUNTO PER TITOLI**

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	5,275,500 »
Debito vitalizio	28,265,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	196,898,200 »
Spese di giustizia	23,500,000 »
Spese per servizi speciali	5,015,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	153,185,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria	412,138,700 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	24,427,000 »
Servizi di culto nelle nuove provincie	6,625,000 »
Spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori	17,800,000 »
Costruzioni di edifici carcerari.	»
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	48,852,000 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	460,990,700 »
<hr/>	

APPENDICE N. 1

dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DELL' AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Rendite patrimoniali.</i>		
1	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	10,501,510 »
2	Prodotto di beni stabili	200,000 »
3	Annualità diverse e frutti di capitali	3,200,000 »
		13,901,510 »
<i>Proventi diversi.</i>		
4	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,925,000 »
5	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,350,000 »
6	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		3,285,000 »
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<i>Contributi.</i>		
7	Contributo a carico dello Stato per spese d'istruzione e di beneficenza all'estero	4,470,000 »
8	Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato rispettivamente nelle spese per miglioramenti economici al clero del Regno e per	
<i>Da riportarsi</i>		4,470,000 »

	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,470,000 »
	l'aumento degli assegni supplementari ai parroci, di cui agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, ai termini dei Regi decreti 19 settembre 1921, n. 1283 e 2 febbraio 1922, n. 164, e 31 marzo 1925, n. 364	82,000,000 »
		86,470,000 »
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Esazione di capitali.</i>	
9	Esazione e ricupero di capitali	3,680,000 »
	RIASSUNTO	
	TITOLO I.	
	ENTRATA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
	Rendite patrimoniali	13,901,510 »
	Proventi diversi	3,285,000 »
	Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	17,186,510 »
	TITOLO II.	
	ENTRATA STRAORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>	
	Contributi	86,470,000 »
	<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali</i>	
	Esazione di capitali	3,680,000 »
	Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	90,150,000 »
	Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	107,336,510 »

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto,
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Spese di amministrazione.</i>		
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	1,105,000 »
2	Retribuzione al personale straordinario ed avventizio nella sede centrale e in provincia	18,000 »
3	Indennità pel Consiglio d'amministrazione - Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale	30,000 »
4	Sussidi al personale in attività di servizio	30,000 »
5	Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie	30,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio, di stampa e di cancelleria	182,550 »
7	Spesa di affitto, manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione - Affitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese varie relative ai medesimi - Spese per telegrammi	41,625 »
8	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	233,000 »
		1,670,175 »
<i>Debito vitalizio.</i>		
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	865,000 »
<i>Contributi allo Stato.</i>		
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto (Spesa obbligatoria).	332,500 »

<i>Imposte e tasse.</i>		
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria).	1,600,000 »
<i>Spese di liti e contrattuali.</i>		
12	Spese di liti e di coazione - Spese per atti, contratti, ipoteche, terzaggerie, e altre perizie in genere - Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati (Spese obbligatorie).	300,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spese fisse ed obbligatorie).	1,000,000 »
14	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese anche non dipendenti dall'Amministrazione	80,000 »
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi - Doti dipendenti da pie fondazioni - Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Assegni ai comuni per l'articolo 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spese fisse ed obbligatorie)	1,128,500 »
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	525,000 »
17	Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura e pel restauro di chiese ed edifici annessi.	400,000 »
		3,133,500 »
<i>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</i>		
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie)	365,000 »
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses - Assegni ai canonici della Cattedrale di Girgenti (Spese fisse ed obbligatorie)	100,000 »
<i>Da riportarsi</i>		465,000 »

	<i>Riporto</i>	465,000 »
20	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	1,280,000 »
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	450,000 »
22	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	479,000 »
23	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	97,000 »
24	Concorso nella spesa del <i>Catalogo delle cose d'arte e di antichità in Italia</i> in corso di compilazione presso il Ministero della pubblica istruzione	3,000 »
25	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	180,000 »
26	Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi - Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (Spese fisse ed obbligatorie)	84,119,000 »
		87,073,000 »
	<i>Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero.</i>	
27	Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane e di chiese nazionali all'estero - Eventuale concorso per restauro e costruzione di edifici ecclesiastici nazionali nelle colonie e all'estero	415,800 »
28	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza	4,480,000 »
29	Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie ed all'estero	60,000 »
30	Concorso del Fondo per il culto a favore dell'Opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa, che si vale della cooperazione di sacerdoti missionari italiani	6,000 »
		4,961,800 »

Spese diverse.

31	Spese casuali	25,000 »
32	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	150,000 »
33	Spese per riparazioni ad edificii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	200,000 »
34	Sussidi a religiosi e religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	60,000 »
35	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
36	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	557,730 »

992,730 »

Fondi di riserva.

37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.	517,900 »
38	Fondo di riserva per le spese impreviste.	100,000 »

617,900 »

TITOLO II**SPESA STRAORDINARIA****CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.**

39	Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto e per restauri e costruzione di edifici ecclesiastici anche non dipendenti dal Fondo per il culto preferibilmente nei luoghi danneggiati da terremoti e dalla guerra	120,000 »
40	Concorso del Fondo per il culto nella spesa per la costruzione della chiesa cattolica in Mogadiscio (ultima delle due rate)	650,000 »

Da riportarsi 770,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	770,000 »
41	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo assunto in dipendenza dei Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1086, e 18 settembre 1924, n. 1496	63,000 »
42	Premi di <i>operosità</i> e di rendimento autorizzati dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1496, al personale che partecipa all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 8 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1086	15,000 »
43	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737)	179,200 »
44	Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, e 3 giugno 1920, n. 737) . . .	42,500 »
45	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto passato alla dipendenza del Ministero delle finanze	80,000 »
46	Restituzione all'Erario dei contributi percepiti dall'Amministrazione del Fondo per il culto, in base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1923 (4 ^a delle sette annualità)	488,095 »
		1,637,795 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

47	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	4,152,110 »
----	--	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione	1,670,175 »
<i>Da riportarsi</i>	1,670,175 »

	<i>Riporto</i>	1,670,175 »
Debito vitalizio		865,000 »
Contributi allo Stato		332,500 »
Imposte e tasse		1,600,000 »
Spese di liti e contrattuali		300,000 »
Spese patrimoniali		3,133,500 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi		87,073,000 »
Spese di culto e di beneficenza nelle colonie italiane e all'estero		4,961,800 »
Spese diverse		992,730 »
Fondi di riserva		617,900 »
	Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	101,546,605. »
 TITOLO II 		
SPESA STRAORDINARIA.		
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive</i>	1,637,795 »
	 <i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i> 	
Capitali		4,152,110 »
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	5,789,905 »
	Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	107,336,510 »

TABELLE **B** E **C**.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1927 AL 30 GIUGNO 1928.

TITOLO I		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		17,186,510 »
Spesa		101,546,605 »
	<i>Differenza</i>	— 84,360,095 »
TITOLO II		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		86,470,000 »
Spesa		1,637,795 »
	<i>Differenza</i>	+ 84,832,205 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme).		
Entrata		103,656,510 »
Spesa		103,184,400 »
	<i>Differenza</i>	+ 472,110 »

TITOLO II.

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	3,680,000 »
Spesa	4,152,110 »
<i>Differenza</i>	— 472,110 »

Riassunto generale delle differenze.

Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive	+ 472,110 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali	— 472,110 »
<i>Differenza</i>	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
10	Contributi vari dovuti al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo per il culto.
11	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spesa per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.
15	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi. Doti dipendenti da pie fondazioni. Devoluzione di legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche. Assegni ai comuni per l'art. 19 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
16	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese.
18	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
19	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse. Assegni ai canonicati della Cattedrale di Girgenti.
21	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
25	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
26	Supplementi di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati, nonché ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze. (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 e disposizioni precedenti).

Segue ELENCO N. 1.

Numero dei capitoli dell'eser- cizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
32	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
35	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori.
SPESA STRAORDINARIA	
47	Uscita di capitali per estinzione di debiti e per altri titoli. Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del l'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
3	Indennità pel Consiglio di amministrazione. Indennità di giro agli ispettori provinciali, di missione, trasloco, trasferta ed altre al personale.
11	Imposta sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati e sui fondi rustici. Versamento all'erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
12	Spese di liti e di coazione. Spese per atti, contratti, ipoteche, terraggere ed altre perizie in genere. Spese per bollo, registro e tassa sui mandati.
13	Spese per terreni, chiese e fabbricati e per concentramento di monache. Manutenzione di corsi e canoni d'acqua. Mercedi a campieri e fontanieri.

ELENCO N. 3.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo.
9	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
36	Rimborso allo Stato delle spese ordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.
SPESA STRAORDINARIA	
43	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737).
45	Rimborso allo Stato delle spese straordinarie per il personale della Ragioneria centrale dell'Amministrazione del Fondo per il culto, passato alla dipendenza del Ministero delle finanze.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1927-28

(Art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TITOLO I.	
ENTRATA ORDINARIA	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
<i>Rendite patrimoniali.</i>	
1	Rendite consolidate diverse 1,075,100 »
2	Prodotto di beni stabili 40,000 »
3	Censi, canoni e livelli - Interessi sui capitali e sulle somme depositate in conto corrente 330,000 »
	1,445,100 »
<i>Proventi diversi.</i>	
4	Ricuperi e proventi diversi 186,000 »
TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA	
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.	
<i>Contributi.</i>	
5	Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'articolo 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1920-21, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dell'articolo 6 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364 1,100,000 »

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

*Capitali di enti soppressi
e somme diverse di spettanza di enti conservati.*

6	Prezzo vendita beni di enti soppressi ed esazione di capitali propri dell'Amministrazione	120,000 »
7	Esazione di somme di spettanza di enti conservati	70,000 »
		190,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,445,100 »
Proventi diversi	186,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria	1,631,100 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,100,000 »
----------------------	-------------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
--	-----------

Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	1,290,000 »
---	-------------

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,921,100 »
---	-------------

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio d'amministrazione ed altre al personale	28,500 »
2	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
3	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	5,000 »
4	Contributi vari al Tesoro dello Stato per spese inerenti alla gestione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	10,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici finanziari in provincia	7,000 »
6	Rimborso allo Stato per le spese d'ufficio e di stampa	10,500 »
		92,000 »

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali e bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,200 »
---	---	---------

<i>Imposte e tasse.</i>		
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione (Spesa obbligatoria e d'ordine)	298,000 »
<i>Spese patrimoniali.</i>		
9	Restauri, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	400,000 »
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse - Pensioni vitalizie ed assegni agli investiti di enti soppressi in Roma (Spese fisse e obbligatorie)	12,100 »
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	271,000 »
		683,100 »
<i>Spese disposte da leggi e da decreti legislativi.</i>		
12	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
13	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
14	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	43,000 »
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse. (Spese fisse e obbligatorie)	597,000 »
		1,340,000 »
<i>Spese varie.</i>		
16	Spese casuali	12,200 »
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute	
<i>Da riportarsi</i>		12,200 »

	<i>Riporto</i>	12,200 »
	per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spesa d'ordine ed obbligatoria)	1,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		13,200 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
19	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
20	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		100,500 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria.	
	—	
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	<i>Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati.</i>	
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria e d'ordine)	120,000 »
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati (Spesa d'ordine).	70,000 »
		190,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

23	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . .	2,670 »
24	Erogazioni fisse di beneficenza alla Congregazione di carità e all'Istituto dei ciechi a S. Alessio	76,070 »
25	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	120,360 »
26	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (art. 1° della legge 8 luglio 1903, n. 321, e art. 5 del Regio decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>

190,100 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

27	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	92,000 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	298,000 »
Spese patrimoniali	683,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	1,340,000 »
Spese varie.	13,200 »
Fondi di riserva	100,500 »
<hr/>	
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	2,532,000 »
<hr/>	

TITOLO II.

Spesa straordinaria.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti conservati	190,000 »
<hr/>	
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,722,000 »
<hr/>	

PARTE SECONDA

RIASSUNTO

SPESA PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA. PARTE PRIMA.

Titolo primo (Spesa ordinaria)	199,100 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	»
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	199,100 »
Insieme (Parte prima e seconda)	2,921,100 »

Spese di im e contrattuali	000,000
Imposte e tasse	000,000
Spese patrimoniali	000,000
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	000,000
Spese varie	000,000
Fondi di riserva	000,000
Totale del titolo I - Spesa ordinaria	1,921,100

TITOLO II

Spese straordinarie

CATEGORIA II - Trasformazione di capitali

Capitali di enti soppressi e somme diverse di spettanza di enti soppressi

190,000 »

2,727,000 »

Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)

TABELLE D ED E

Riassunto degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

CATEGORIA I.	
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.	
Spesa: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria	2,532,000 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria	199,100 »
Titolo II - Spese straordinaria	»
	<hr/>
	2,731,100 »
Entrata Titolo I - Entrata ordinaria	1,631,100 »
Titolo II - Entrata straordinaria	1,100,000 »
	<hr/>
	2,731,100 »
	<hr/>
	Differenza »
	<hr/>
CATEGORIA II.	
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Spesa: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria	190,000 »
Entrata Titolo II - Entrata straordinaria	190,000 »
	<hr/>
	Differenza »
	<hr/>

Il presente stato di previsione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nella seduta del 27 marzo 1927.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, *Luigi*

Il Segretario, *Luigi*

ELENCO N. 4.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
2	Pensioni agli impiegati a riposo.
7	Spese di liti e di coazione. Spese per atti e contratti; tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali e bollo sui mandati.
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua. Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.
9	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici. — Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto.
10	Censi, canoni, interessi di capitali ed annualità diverse. — Pensioni vitalizie ed assegni agl'investiti di enti soppressi in Roma.
11	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
14	Assegni per pigioni di locali ad uso di abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi. Spese per concentramento di religiose.
15	Supplementi di congrua ai parroci di Roma ed ai membri delle chiese collegiate che, ai termini della legge 19 giugno 1873, n. 1402, non sono state soppresse.
17	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse. Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
21	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
22	Erogazione di somme di spettanza di enti conservati.
25	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 5.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono autorizzare aperture di credito ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA	
1	Contributo a favore del Fondo per il culto per le spese del personale e dell'affitto dei locali per l'Amministrazione centrale - Indennità pel Consiglio di amministrazione ed altre al personale.
7	Spese di liti e di coazione - Spese per atti e contratti ; taxa di registro, bollo, ipoteche e voltare catastali, e bollo sui mandati,
8	Imposte sui redditi di ricchezza mobile, sui fabbricati, sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua - Versamento all'Erario delle ritenute sui pagamenti effettuati dall'Amministrazione.

ELENCO N. 6.

Capitoli i cui stanziamenti possono essere aumentati mediante decreti Reali in applicazione del 1° comma dell'art. 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1927-28	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA
2	Pensioni agli impiegati a riposo.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 306,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 500,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali 54,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. per memoria
	Totale delle entrate effettive 860,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 43,000 »
	Totale delle entrate di competenza 903,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26 1,157,417.66
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,060,417.66

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 471,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 48,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 5,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 1,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 165,000 »
6	Spese diverse e casuali 3,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 50,000 »
10	Fondo di riserva 90,000 »
	Totale delle spese effettive 833,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 70,000 »
	Totale delle spese di competenza 903,000 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		860,000 »
Spesa		833,000 »
	Differenza	+ 27,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		43,000 »
Spesa		70,000 »
	Differenza	— 27,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		903,000 »
Spesa		903,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		2,060,417.66
<i>Spesa</i>		903,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		1,157,417.66

TITOLO II.

INFRAZIONI E PENE.

CAPO I.

*Infrazioni ai divieti di importazione
e di esportazione.*

Art. 11.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato nei termini stabiliti dalle norme relative se spedita in cabotaggio, oppure devia verso uno Stato estero merce destinata originariamente ad un porto italiano o delle colonie, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 10, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a lire cinquemila, oltre la confisca delle merci.

Il cittadino che commette in territorio estero alcuno dei fatti preveduti nel comma precedente è punito secondo le disposizioni del comma medesimo.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

CAPO II.

*Divieto di cessione dei permessi di esportazione
e di importazione.*

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in

uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata.

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare e di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o la esportazione.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 14.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

VOLPI

BELLUZZO.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 800,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 123,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 15,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 45,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 274,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 80,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 8,980 »
11	Fondo di riserva 36,000 »
	Totale delle spese effettive 1,385,980 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 220,000, »
	Totale delle spese di competenza 1,605,980 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato dei benefici vacanti di Firenze
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	1,406,980 »
Spesa	1,385,980 »
Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	199,000 »
Spesa	220,000 »
Differenza	— 21,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	1,605,980 »
Spesa	1,605,980 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	3,355,527.82
<i>Spesa</i>	1,605,980 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	1,749,547,82

Segue TABELLA **F.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 230,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 360,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 40,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispon- dere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 10,080 »
Totale delle entrate effettive 640,080 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 4,000 »
Totale delle entrate di competenza 644,080 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26 795,834.85 »	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 1,439,914.85 »	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	419,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	48,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	2,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	113,000 »
6	Spese diverse e casuali	2,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	10,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	10,080 »
11	Fondo di riserva	15,000 »
Totale delle spese effettive		619,080 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	25,000 »
Totale delle spese di competenza		644,080 »

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione
dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		640,080 »
Spesa		619,080 »
	Differenza	+ 21,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		4,000 »
Spesa		25,000 »
	Differenza	— 21,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		644,080 »
Spesa		644,080 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		1,439,914.85
<i>Spesa</i>		644,080 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		795,834.85

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 383,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 552,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 126,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. 222,000 »
6	Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 16,092 »
Totale delle entrate effettive 1,299,092 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
7	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 520,000 »
Totale delle entrate di competenza 1,819,092 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26 786,375.64	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 2,605,467.64	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 921,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 105,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 14,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 7,500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 115,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione <i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 90,000 »
10	Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578 16,092 »
11	Fondo di riserva 24,000 »
Totale delle spese effettive 1,297,092 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
12	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 522,000 »
Totale delle spese di competenza 1,819,092 »	

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI NAPOLI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1927 AL 30 GIUGNO 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		1,299,092 »
Spesa		1,297,092 »
	Differenza	+ 2,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		520,000 »
Spesa		522,000 »
	Differenza	— 2,000 »
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.		
Entrata		1,819,092 »
Spesa		1,819,092 »
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE.		
<i>Entrata</i>		2,605,467.64
<i>Spesa</i>		1,819,092 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		786,375.64

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA

Entrate effettive.

1	Redditi patrimoniali	228,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti	95,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali	86,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	165,000 »
	Totale delle entrate effettive	574,000 »

Movimento di capitali.

6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	11,000 »
	Totale delle entrate di competenza	585,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	186,097.22
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	771,097.22

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Palermo

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA		
<i>Spese effettive.</i>		
1	Spese di personale e generali di amministrazione	346,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	52,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	<i>per memoria</i>
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	102,000 »
6	Spese diverse e casuali	1,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	64,000 »
10	Fondo di riserva	8,000 »
Totale delle spese effettive		574,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	11,000 »
Totale delle spese di competenza		585,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'ECONOMATO GENERALE DEI BENEFICI VACANTI DI PALERMO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1927 AL 30 GIUGNO 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		574,000 »
Spesa		574,000 »
	Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		11,000 »
Spesa		11,000 »
	Differenza	»
RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DI COMPETENZA.		
Entrata		585,000 »
Spesa		585,000 »
	Differenza	»
RIASSUNTO GENERALE.		
<i>Entrata</i>		771,097.22
<i>Spesa</i>		585,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		186,097.22

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 2,165,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 200,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti per memoria
4	Entrate diverse ed eventuali 92,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. per memoria
	Totale delle entrate effettive 2,457,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 1,020,000 »
	Totale delle entrate di competenza 3,477,000 »
	Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26 519,675.81
	Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 3,996,675.81

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
1	Spese di personale e generali di amministrazione 735,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario 288,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti 65,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive 63,000 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978 700,000 »
6	Spese diverse e casuali 4,000 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione 387,000 »
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori <i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio 30,000 »
10	Fondo di riserva 100,000 »
	Totale delle spese effettive 2,372,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni 1,105,000 »
	Totale delle spese di competenza 3,477,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
 dell'Entrata e della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Torino
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		2,457,000 »
Spesa		2,372,000 »
	Differenza	+ 85,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,020,000 »
Spesa		1,105,000 »
	Differenza	— 85,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		3,477,000 »
Spesa		3,477,000 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		3,996,675.81
<i>Spesa</i>		3,477,000 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		519,675.81

Segue TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
1	Redditi patrimoniali 41,000 »
2	Proventi dei benefici vacanti 373,000 »
3	Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti <i>per memoria</i>
4	Entrate diverse ed eventuali 65,000 »
5	Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione. <i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive 479,000 »	
<i>Movimento di capitali.</i>	
6	Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni 16,000 »
Totale delle entrate di competenza 495,000 »	
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26 81,296.26	
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario 576,296.26	

Segue TABELLA F.

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

SPESE DI COMPETENZA

Spese effettive.

1	Spese di personale e generali di amministrazione	366,000 »
2	Imposte, tasse e contributi all'erario	36,000 »
3	Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	1,000 »
4	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	500 »
5	Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	36,000 »
6	Spese diverse e casuali	500 »
7	Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione	<i>per memoria</i>
8	Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923; n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
9	Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	30,000 »
10	Fondo di riserva	9,000 »
	Totale delle spese effettive	479,000 »
	<i>Movimento di capitali.</i>	
11	Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	16,000 »
	Totale delle spese di competenza	495,000 »

Segue TABELLA F.

RIASSUNTO degli stati di previsione
dell'Entrata e della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA	
<i>Entrate e spese effettive.</i>	
Entrata	479,000 »
Spesa	479,000 »
Differenza	»
<i>Movimento di capitali.</i>	
Entrata	16,000 »
Spesa	16,000 »
Differenza	»
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.	
Entrata	495,000 »
Spesa	495,000 »
Differenza	»
Riassunto generale.	
<i>Entrata</i>	576,296.26
<i>Spesa</i>	495,000 »
<i>Differenza:</i>	
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26	81,296.26

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE DI COMPETENZA	
<i>Entrate effettive.</i>	
Redditi patrimoniali	3,761,000 »
Proventi dei benefici vacanti	2,945,000 »
Ricupero di crediti verso funzionari o contabili e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti	<i>per memoria</i>
Entrate diverse ed eventuali	588,000 »
Contributi di altri Economati generali nelle spese di amministrazione	387,000 »
Versamento da parte del Tesoro dello Stato degli assegni da corrispondere al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 »
Totale delle entrate effettive	7,716,152 »
<i>Movimento di capitali</i>	
Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	1,813,000 »
Totale delle entrate di competenza	9,529,152 »
Avanzo finanziario accertato col rendiconto consuntivo dell'esercizio 1925-26	5,276,245.26
Totale dell'entrata di competenza compreso l'avanzo finanziario	14,805,397.26

Segue TABELLA F.

Riassunto degli stati di previsione della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

SPESE DI COMPETENZA	
<i>Spese effettive.</i>	
Spese di personale e generali di amministrazione	4,058,000 »
Imposte, tasse e contributi all'erario	700,000 »
Spese patrimoniali, contrattuali e di liti	103,000 »
Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità passive	117,000 »
Pensioni, assegni, sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato col decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	1,505,000 »
Spese diverse e casuali	19,000 »
Contributi ad altri Economati generali nelle spese di amministrazione.	387,000 »
Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
Assegni e spese di culto agli economi spirituali di cui all'art. 31 del regolamento 23 maggio 1918, n. 978, modificato dal Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 321, eccedenti le rendite del beneficio	354,000 »
Assegni al personale ecclesiastico Palatino, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578	35,152 »
Fondo di riserva	282,000 »
Totale delle spese effettive	7,560,152 »
<i>Movimento di capitali.</i>	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali; prestiti ed anticipazioni	1,969,000 »
Totale delle spese di competenza	9,529,152 »

Segue TABELLA F.

Riassunto totale degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA		
<i>Entrate e spese effettive.</i>		
Entrata		7,316,152 »
Spesa		7,560,152 »
	Differenza	+ 156,000 »
<i>Movimento di capitali.</i>		
Entrata		1,813,000 »
Spesa		1,969,000 »
	Differenza	— 156,000 »
Riassunto delle Entrate e delle Spese di competenza.		
Entrata		9,529,152 »
Spesa		9,529,152 »
	Differenza	»
Riassunto generale.		
<i>Entrata</i>		14,805,397.26
<i>Spesa</i>		9,529,152 »
<i>Differenza:</i>		
Avanzo finanziario dell'esercizio 1925-26		5,276,245.26

APPENDICE N. 4

allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto
per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Articolo 97 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
176, 177 e 215 del regolamento approvato col Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326,
modificati con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402).

STATI DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa

DEGLI

ARCHIVI NOTARILI DEL REGNO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PARTE PRIMA

ENTRATA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

ENTRATE EFFETTIVE.

Entrate ordinarie.

1	Contributo dello Stato per le spese di esercizio	5,000,000 »
2	Prelevamenti dal Fondo sopravvanzi:	
	a) per integrazione del contributo dello Stato	<i>per memoria</i>
	b) per concorsi, rimborsi e ritenute sui pagamenti	<i>per memoria</i>
	c) per le spese relative al servizio delle ispezioni, della Commissione di cui all'articolo 98 della legge 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e per le altre spese occorrenti per l'esecuzione della legge stessa	<i>per memoria</i>
		5,000,000 »
3	Entrate patrimoniali - Rendite ed altre entrate patrimoniali.	30,000 »
4	Proventi ordinari degli archivi - Diritti e tasse di archivio	4,250,000 »
5	Entrate e recuperi diversi:	
	a) Versamenti della Cassa di previdenza al Fondo sopravvanzi	400,000 »
	b) Ritenute in conto pensioni ad impiegati già governativi e in conto entrata Fondo sopravvanzi	6,000 »
	c) Recuperi di contributi di previdenza e di assicurazione obbligatoria già anticipati	450,000 »
	d) Recuperi di quote di stipendio cedute e prestito di guerra	50,000 »
	e) Entrate e recuperi diversi	100,000 »
		5,286,000 »

Entrate straordinarie.

6 Proventi straordinari:

a) Ammende per contravvenzioni notarili	400 »
b) Onorari e quote di partecipazione residue, prescritti	50,000 »
c) Entrate straordinarie diverse	10,000 »
	<hr/>
	60,400 »

GESTIONI SPECIALI

Partite che si compensano nelle spese.

7 Riscossioni per conto dello Stato:

a) Ritenute per l'Opera di previdenza	<i>per memoria</i>
b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	600,000 »
c) Imposta complementare sul reddito	7,000 »
d) Ritenuta per fondo di garanzia	8,000 »
e) Ritenute per tasse di bollo	150 »

8 Riscossioni per conto di terzi:

a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	250,000 »
b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	12,000 »

9 Riscossioni diverse

3,000 »

880,150 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA

Gestione degli Archivi (Entrate effettive):

Entrate ordinarie:

Contributo dello Stato e prelevamenti dal Fondo dei sopravvanzi	5,000,000 »
Altre entrate ordinarie	5,286,000 »
	<hr/>
<i>Da riportarsi</i>	10,286,000 »

	<i>Riporto</i>	10,286,000 »
Entrate straordinarie:		
Proventi straordinari		60,400 »
		<hr/>
		10,346,400 »
Gestioni speciali:		
Partite che si compensano nelle spese		880,150 »
		<hr/>
	Totale delle entrate	11,226,550 »
		<hr/>

PARTE SECONDA

SPESA

GESTIONE DEGLI ARCHIVI

SPESE EFFETTIVE.

Spese ordinarie.

1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	200,000 »
	b) Imposte e tasse	30,000 »
	c) Oneri patrimoniali	3,500 »
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale:	
	Stipendi	4,500,000 »
	Supplementi di servizio attivo	800,000 »
	Pensioni	700,000 »
	Indennità per una sola volta invece di pensioni	150,000 »
	b) Locali in affitto	700,000 »
	c) Spese di ufficio	275,000 »
3	Contributi di previdenza, concorsi e rimborsi allo Stato	700,000 »
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Quote di partecipazione residue a notari cessati o ai loro eredi	<i>per memoria</i>
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	50,000 »
	c) Spese per l'Amministrazione centrale:	
	Forniture di bollettari e di altri stampati	50,000 »
	Ispezioni agli archivi	10,000 »
	Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,218,500 »

		<i>Riporto</i> . . .	8,218,500 »
	d)	Spese casuali	20,000 »
	e)	Anticipazione di quote di stipendio cedute	50,000 »
	f)	Altre spese ordinarie	50,000 »
5		Fondo per le spese impreviste	100,000 »
		Totale delle spese ordinarie . . .	8,438,500 »
		<i>Spese straordinarie.</i>	
6		Spese per personale e diverse:	
	a)	Personale straordinario	<i>per memoria</i>
	b)	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	40,000 »
	c)	Indennità temporanea mensile	1,300,000 »
	d)	Supplenze, missioni e tramutamenti	90,000 »
	e)	Sussidi	20,000 »
	f)	Quote di ammenda spettanti alla Cassa di previdenza	200 »
	g)	Spese straordinarie diverse	90,000 »
		Totale delle spese straordinarie . . .	1,540,200 »
		GESTIONI SPECIALI	
		<i>Partite che si compensano nelle entrate.</i>	
7		Pagamenti a favore dello Stato:	
	a)	della ritenuta per l'Opera di previdenza	<i>per memoria</i>
	b)	della imposta di ricchezza mobile	600,000 »
	c)	imposta complementare sul reddito	7,000 »
	d)	ritenute per il Fondo di garanzia	8,000 »
	e)	ritenuta per la tassa di bollo	150 »
		<i>Da riportarsi . . .</i>	615,150 »

	<i>Riporto</i>	615,150 »
8	Pagamenti a favore di terzi:	
	<i>a)</i> per onorari a notari cessati o ai loro eredi	250,000 »
	<i>b)</i> per quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	12,000 »
9	Pagamenti diversi	3,000 »
	Totale delle gestioni speciali	880,150 »

RIASSUNTO DELLA SPESA

Gestione degli Archivi (Spese effettive):

Spese ordinarie 8,438,500 »

Spese straordinarie 1,540,200 »

9,978,700 »

Gestioni speciali:

Partite che si compensano nell'entrata 880,150 »

Totale delle spese 10,858,850 »

RIEPILOGO

Entrate 11,226,550 »

Spese 10,858,850 »

Avanzo previsto. + 367,700 »

PRESIDENTE. Rileggerò e porrò ai voti gli articoli con i quali si approvano gli stanziamenti del bilancio:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

La quota di spesa, a carico dell'esercizio 1927-28, per lavori di completamento di stabilimenti carcerari e di Regi riformatori, autorizzata dalla legge 18 giugno 1925, n. 997, è rinviata agli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese, ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo per il culto, ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, aprire crediti ai funzionari incaricati.

I capitoli della parte passiva del bilancio di detta Amministrazione, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi dell'esercizio 1927-28 tutti i pagamenti da eseguirsi sul capitolo n. 26: « Supplementi di congrua ai parroci ed ai vicari e cappellani curati, nonchè ai canonici delle chiese cattedrali e palatine ed ai vescovi. Assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Regio decreto 31 marzo 1925, n. 364, e disposizioni precedenti) (*Spese fisse ed obbligatorie*) » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di cui all'art. 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 5, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del fondo per il culto potrà, per il fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti ai funzionari incaricati ai termini dell'art. 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

I capitoli della parte passiva del bilancio del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo e secondo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 6 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella F).

(Approvato).

Art. 7.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1960, relative a modificazioni delle norme contabili per gli Economati generali dei benefici vacanti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1927-28.

(Approvato).

Art. 8.

Le entrate e le spese degli archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabella G).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo i risultati della votazione di ballottaggio:

Per la nomina di due membri della Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti	159
Maggioranza	80

Ebbero voti:

Il senatore Tanari	104
» Berio	82
» Pincherle	31
» Podestà	6
Voti nulli o dispersi	16
Schede bianche	37

Eletti i senatori Tanari e Berio.

Per la nomina di un membro della Commissione di accusa presso l'Alta Corte di Giustizia:

Senatori votanti	159
Maggioranza	80

Ebbero voti:

Il Senatore Berio	83
» Pagliano	35
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	40

Eletto il senatore Berio.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Beneventano:

Per la invalidità, la vecchiaia, e la disoccupazione involontaria.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 432, che aumenta il dazio di confine sulla carta da giornali (N. 492);

Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 385, col quale è prorogata la validità della temporanea importazione riguardante materiali ed apparecchi accessori

per automobili e della riesportazione del glucosio ottenuto da fecole importate temporaneamente (N. 513);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie (Numero 549);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini (Numero 550);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo di fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della Penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata (N. 565).

III. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di giustizia;

IV. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 743).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1832, concernente la soppressione della sezione speciale autonoma del consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni (Numero 573);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1887, che proroga il termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali (N. 578);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, col quale vengono unificate, coordinate ed integrate le disposizioni relative ai divieti di importazione e di riesportazione di carattere economico (N. 584);

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 209, contenente disposizione sui libri di testo ed altri provvedimenti per l'istruzione elementare (N. 477);

Conversione in legge del Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 215, concernente la nomina dei direttori didattici centrali nei comuni che conservano l'Amministrazione delle proprie scuole elementari (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle cooperative edilizie (N. 534);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 917, che autorizza la concessione di sussidi straordinari di esercizio per l'anno 1925, alle Aziende esercenti ferrovie concesse all'industria privata comprese nelle circoscrizioni dei provveditorati per le Opere pubbliche e dell'Alto commissariato per la città e la provincia di Napoli (N. 552);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 943, che proroga per l'esercizio 1926-27 le convenzioni stradali stipulate con le provincie in base al Regio decreto 9 giugno 1925, n. 890 (N. 558);

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti (N. 576)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 908, concernente la liquidazione dell'Istituto pensioni per impiegati in Trieste e degli altri Istituti esercenti la assicurazione pensioni nelle nuove provincie in base alla abrogata legislazione ex austriaca (N. 545);

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-1925 (N. 527);

Sulla colonizzazione interna (N. 38);

Conversione in legge del Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1893, concernente l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del personale addetto al servizio dei *ferry-boats* attraverso lo stretto di Messina (N. 579).

La seduta è tolta (ore 18.15).

ORDINE DEL^o GIORNO DEGLI UFFICI

Giovedì 31 marzo 1927

ALLE ORE 14.30

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 agosto 1926, n. 1577, circa la sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli enti locali (N. 637);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 638);

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (N. 639);

Conversione in legge del Regio decreto legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641);

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1241, relativo al condono di credito dello Stato verso la Amministrazione provinciale di Trento (N. 642);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 agosto 1926, n. 1482, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare aumenti ai vigenti dazi generali di importazione e ai relativi coefficienti di maggiorazione (N. 645);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1500, che reca provvedimenti per il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari (N. 646);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 settembre 1926, n. 1511, recante provvedimenti per la tutela del risparmio (N. 647);

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (N. 648);

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 settembre 1926, n. 1641, relativo alle variazioni dell'aggio di vendita di alcune qualità di tabacchi. (N. 649);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1806, concernente provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco nella Venezia tridentina (N. 650);

Conversione in legge del Regio decreto legge 1^o luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto legge n. 1995 del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti, Corpi, ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto legge 1^o luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto legge 1^o luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (N. 653);

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1926, n. 1451, concernente l'istituzione di un ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale (N. 654);

Conversione in legge del Regio decreto legge 13 agosto 1926, n. 1653, che autorizza la cessione gratuita di materiali di puntellamento al comune di Corato (N. 655);

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo al-

l'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926 n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (N. 657);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (N. 737);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie (N. 658);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica dell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1717, per l'esecuzione del protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, firmato in Roma il 22 marzo 1926 e relativo al trattamento doganale del solfato di ammonio in Italia e dei superfosfati in Austria (N. 660);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra (N. 661);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1894, che disciplina le tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei tribunali militari (N. 662);

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estromettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663);

Conversione in legge del Regio decreto

15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (N. 664);

Conversione in legge del Regio decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini goleari, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 (N. 665);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare (N. 666);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (N. 668);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di taluni consumi (N. 669);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2051, che modifica la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (Numero 672);

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1926, n. 2052, che approva disposizioni integrative per il riordinamento della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro (N. 673);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 settembre 1926, n. 1783, che proroga il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile (N. 674);

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1811, relativo alla concessione in appalto quinquennale, a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa ai rispettivi reggenti civili e militari (N. 677);

Trasferimento dallo Stato al comune di Bergamo della proprietà del Palazzo di Giustizia in quella città (N. 678);

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie. (N. 679);

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2127, concernente la facoltà giurisdizionale del Collegio arbitrale in materia di vertenze fra lo Stato e gli Enti anticipatori per i danni di guerra (N. 681);

Varianti al Testo Unico delle leggi relative alla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 (N. 682);

Delega al Governo del Re: Emanazione di norme aventi carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno (N. 683);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria (N. 786);

Provvedimenti relativi alla Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto (N. 860).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche